

Visto d'ingresso

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del **visto d'ingresso**, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (art. 4 TU).

I cittadini dei seguenti Paesi sono **esonerati dall'obbligo di richiedere il visto**, ma solo se il loro ingresso in Italia avviene per motivi di turismo o affari e la loro permanenza non è superiore a novanta giorni: Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Mauritius, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seychelles vige a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero in conformità del motivo per il quale lo straniero richiede di entrare. **Le tipologie di visto** sono le seguenti: Adozione, Affari, Cure mediche, Diplomatico, Familiare al seguito, Gara sportiva, Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Missione, Motivi religiosi, Reingresso, Residenza elettiva, Ricongiungimento familiare, Studio, Transito aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro.

Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati dell'Unione europea, ai sensi della convenzione di Schengen.

Attualmente 13 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia) nonché la Norvegia e l'Islanda applicano pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen.

I 12 nuovi Stati membri dell'UE non sono ancora membri a pieno diritto dello spazio Schengen, poiché i controlli tra i vecchi e i nuovi Stati membri saranno mantenuti fino a che il Consiglio dell'UE deciderà che sono soddisfatte le condizioni per abolire i controlli alle frontiere interne. Tuttavia, sin dalla data di adesione, essi applicano una parte dell'acquis di Schengen, in particolare nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia e del controllo alle frontiere esterne.

Gli Stati membri dell'UE che restano al di fuori dello spazio Schengen sono il Regno Unito e l'Irlanda, che hanno scelto di mantenere i controlli alle frontiere con gli altri Stati membri dell'UE (anche se sono autorizzati ad applicare alcune disposizioni sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale).

Anche la Svizzera ha deciso di far parte dello spazio Schengen. Ciò significa che fra alcuni anni scompariranno i controlli delle persone alle frontiere. La Svizzera avrà lo stesso *status* di paese associato della Norvegia e dell'Islanda, che non sono membri dell'UE.

Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile (ovvero, se impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo) che illustri i diritti ed i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, ivi compreso l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia (art. 4 TU e art. 5, comma 8-*bis* Reg).

Il visto di ingresso non può essere rilasciato allo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il diniego del visto deve essere comunicato allo straniero con provvedimento scritto in lingua a lui comprensibile (ovvero, se impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo) e, se il rifiuto riguarda la richiesta di visto per lavoro, famiglia/ricongiungimento familiare, cure mediche e studio deve essere motivato. Anche il rifiuto di altre tipologie di visto deve essere motivato, salvo i casi in cui il rifiuto stesso avvenga per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Nel caso di visti per ricongiungimento familiare, invece, il diniego può essere giustificato solo nel caso in cui lo straniero rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

L'ingresso nel territorio dello Stato, è comunque subordinato alla effettuazione dei **controlli di frontiera**, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale (art. 7 Reg). È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il **timbro di ingresso**, con l'indicazione della data (art. 7 Reg).

Nota:

tutte le disposizioni sui visti, compresi i requisiti per la richiesta, sono disponibili nel sito del Ministero degli affari esteri: www.esteri.it/visti/.

Per il rilascio del visto d'ingresso al familiare extracomunitario del cittadino dell'Unione europea o del cittadino italiano, si veda la scheda "Comunitari".

Aggiornato al 1 settembre 2007